

Prog. n. F/0166/00/X26
CUP: B38C15000250008



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228 con il quale è stata attribuita alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012 una quota delle risorse disponibili nel medesimo Fondo, pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;



VISTO, in particolare, l'articolo 7 comma 5 del predetto decreto 20 giugno 2013 che stabilisce che il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e che, comunque, in ogni caso, tale tasso agevolato non può essere inferiore allo 0,8 per cento;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014 che prevede un accantonamento pari al 2 per cento delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto all'articolo 12, comma 3 del predetto decreto 20 giugno 2013;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 1, lettera c) del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014 che prevede che, nel caso in cui le piccole e medie imprese intendano accedere alla suddetta garanzia, le stesse autorizzano il Ministero a trattenere dall'ammontare dell'anticipazione richiesta una quota pari al 2 per cento dell'anticipazione medesima;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2015 che eleva la predetta misura da trattenere dall'anticipazione dal 2 al 2,7 per cento sulla base della metodologia definita dal Soggetto gestore;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2014 che ha rinviato al 27 ottobre 2014 l'apertura dello sportello agevolativo per la presentazione delle domande a valere sulle agevolazioni di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013;



VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito *Soggetto Gestore* in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del "servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

VISTA la Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2015, recante chiarimenti ed indicazioni in merito alle erogazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma "Orizzonte 2020" di cui al decreto del 20 giugno 2013;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 ottobre 2014 con cui è stata disposta, a partire dal 29 ottobre 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013 in favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020";



VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2014 con il quale le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al predetto decreto 20 giugno 2013, pervenute in data 27 ottobre 2014 sono state integralmente ammesse all'istruttoria mentre quelle pervenute in data 28 ottobre 2014 sono state ammesse all'istruttoria secondo la posizione acquisita nella graduatoria di merito riportata in allegato al decreto stesso;

VISTO il progetto presentato in data 27/10/2014 da BREMBO S.p.A., classificata Grande Impresa, con sede in 24035 CURNO (BERGAMO), Via Brembo, 25;

CONSIDERATO che le risultanze istruttorie del *Soggetto gestore* relative al suddetto progetto sono state concluse con esito positivo e hanno determinato un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a euro 2.624.282,86;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la richiesta alla Prefettura di Bergamo del 27/10/2015, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini degli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4 del predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 92, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

TENUTO CONTO che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile;



DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società BREMBO S.p.A., con sede legale in 24035 CURNO (BERGAMO), Via Brembo n. 25, C.F. 00222620163, classificata Grande Impresa, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, previste dal Decreto 20 giugno 2013 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo concernente «LIBRA "Light BRAke": Pastiglie con piastrina composita co-stampata», individuato con il numero 166, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.
2. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di €1.312.141,43.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014. Al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lorda corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto in BERGAMO - STEZZANO - Viale Europa n. 2, ha una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari ad euro 2.624.282,86 distribuito per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:



COSTI AGEVOLABILI	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo	890.671,43
A.2) Attività di ricerca	1.733.611,43
Totale	2.624.282,86

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	TOTALE
A.1.1) Personale interno	421.400,00
A.1.2) Spese generali	210.700,00
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	178.571,43
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza	0,00
A.1.5) Materiali e forniture	80.000,00
Totale generale attività di sviluppo	890.671,43

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA	TOTALE
A.2.1) Personale interno	883.360,00
A.2.2) Spese generali	441.680,00
A.2.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	238.571,43
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza	100.000,00
A.2.5) Materiali e forniture	70.000,00
Totale generale attività di ricerca	1.733.611,43

Art. 3
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) comunicare al *Soggetto Gestore* la data di avvio del progetto entro 30 giorni dalla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto 20 giugno 2013;



b) realizzare il progetto secondo le modalità e nei termini indicati nel presente Decreto e nel piano di sviluppo allegato e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;

c) consentire e favorire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi, da parte del *Soggetto Gestore* ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettere f) e g) del Decreto 20 giugno 2013;

d) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 20 giugno 2013;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;

g) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

Art. 4 (Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono rese disponibili presso il *Soggetto Gestore* successivamente alla sottoscrizione del presente decreto. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto Gestore* in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a



partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente decreto. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2. Il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 14 del Decreto 20 giugno 2013.

3. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Soggetto Gestore opera il congruaggio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal Soggetto Gestore, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 16 rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di capitale e di interesse, al tasso del 0,80%.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento agevolato e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti alle medesime scadenze delle rate del finanziamento agevolato.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.



4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6 (Variazioni)

1. Il *Soggetto beneficiario* deve comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* tutte le variazioni del progetto agevolato, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Il *Soggetto gestore* attua le opportune verifiche e valutazioni secondo le indicazioni fornite dall'articolo 13 del Decreto 20 giugno 2013.

Art. 7 (Revoche)

1. Il Ministero, anche su proposta del Soggetto Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:



- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
- c) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 5, comma 2, lett. b) del Decreto 20 giugno 2013;
- d) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, lett. c) del Decreto 20 giugno 2013 per la realizzazione del progetto;
- e) mancata trasmissione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del presente decreto di concessione;
- f) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
- g) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- h) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- j) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.

2. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h) e j), il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

3. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere d) ed f), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non ancora restituita.



5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 8

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
2. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero o dal *Soggetto gestore*.
3. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero.
4. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, il *Soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
 - a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;



- b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 9

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente Decreto, pari ad €1.312.141,43, è posto a carico delle risorse del Fondo crescita sostenibile sulla contabilità n. 1201.
2. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di



cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

DIV.VII/EU/SD/GI

Siglato

Dirigente Divisione VII – Giuseppe Incardona

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carlo Sappino)

Il sottoscritto Matteo Tiraboschi, nato a BERGAMO (BERGAMO) il 28/04/1967, rappresentante legale di BREMBO S.p.A., in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

BREMBO S.p.A.

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.